



A.M.I.S.A.D.

Associazione Musicale Italiana Strumenti ad Ancia, Diatonici
Via G. Pascoli, 1bis - 60030 Moie di Maiolati Spontini (AN)
c.f. 91030030422 p.iva 02373750427 amisad@pec.it

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER LA MODIFICA DELLO STATUTO

Il giorno 25 febbraio 2022 alle ore 20,30, nei locali del Ristorante "La Rocca" sito in Corvaro di Borgorose (RI) Via Cicolana n.40, si è riunita in 2^ convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione A.M.I.S.A.D. per deliberare il seguente ordine del giorno inviato a tutti gli iscritti con lettera di convocazione del 21 gennaio 2022, allegata al presente verbale:

- **Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 "**

Il Presidente fa presente che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statuarie e che sono presenti n.27 soci su n. 29 soci iscritti preventivamente sottoposti a verifica delle prescrizioni indicate nell'avviso di convocazione (green pass) nonché muniti degli idonei dispositivi di protezione atti a prevenire la diffusione del virus Covid-19; ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la Presidenza il Sig. Franchi Nicola, il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Micaloni Stefano.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Comitato Direttivo ha reputato necessario indire un'assemblea apposita per esaminare ed approvare il nuovo Statuto Sociale ritenendo che la nostra associazione, costituita in Osimo (AN) in data 10 dicembre 2007, debba procedere ad apporre alcune modifiche all'attuale Statuto, redatto in seno alla costituenda A.M.I.S.A.D., ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017 Enti del Terzo Settore.

Si dà lettura della proposta del nuovo statuto, articolo per articolo, comprendente n. 24 articoli.

Al termine della lettura di ogni articolo, l'assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

Al termine della lettura dei 24 articoli, viene posto in votazione palese lo statuto nella sua integrità.

L'assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo statuto sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Si dà mandato al Presidente di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 23,00.

IL PRESIDENTE

Franchi Nicola

AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

UFFICIO TERRITORIALE

IL SEGRETARIO

Micaloni Stefano

Atto registrato il 10 MAR 2022

serie 3 per €

ESAME

per il DIRETTORE TERRITORIALE

(PAOLA CERIONI)

* Firma su delega del Direttore Provinciale



MODIFICA STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "A. M. I. S. A. D. **Associazione Musicale Italiana Strumenti ad Ancia, Diatonici"**

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata-adeguamento

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, si **adeguа** lo statuto dell'Associazione denominata "A.M.I.S.A.D. Associazione Musicale Italiana Strumenti ad Ancia, Diatonici", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Maiolati Spontini (AN) in via G. Pascoli 1bis. Con delibera del Consiglio Direttivo tale sede legale potrà essere individuata e trasferita senza alcuna modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune; in ogni caso la variazione dovrà essere comunicata dallo stesso Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della Provincia di Ancona ed in ambito sia Nazionale che Internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'Estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi **"A.M.I.S.A.D. Associazione Musicale Italiana Strumenti ad Ancia, Diatonici APS" non riconosciuta** oppure **"A.M.I.S.A.D. Associazione Musicale Italiana Strumenti ad Ancia, Diatonici Associazione di Promozione Sociale" non riconosciuta**.
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale, non ha carattere di segretezza e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, le seguenti attività:
 - a) Lo studio, la pratica, l'approfondimento e diffusione della musica; in particolare si propone di svolgere attività connesse alla valorizzazione dell'organetto e degli strumenti tradizionalmente ad ancia libera diatonici.
 - b) Promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente e che in collaborazione con altri enti, iniziative a carattere socio-culturale, educative, ricreative e musicali quali spettacoli, concerti, rassegne, conferenze, campionati, concorsi, master, mostre, saggi, attività didattiche, ricerca di musiche e brani culturali-popolari, legate tradizionalmente agli strumenti diatonici.

F. Maria Giammarco
Severino
Giancarlo Bonanni
Antoni

1 1

- c) Potrà partecipare a spettacoli, pubbliche esibizioni, dibattiti, corsi di aggiornamento e di approfondimento di eventi connessi ai propri fini statuari.
- d) Potrà stipulare apposite convenzioni con Associazioni e/o Enti partner dei singoli eventi nonché predisporre e gestire strutture con spazi idonei allo svolgimento di attività e servizi compatibili con gli scopi sociali, senza escludere la possibilità che all'interno delle proprie strutture siano realizzati spazi ove effettuare somministrazione di alimenti e bevande e prevedendo sin da ora che quanto sopra detto potrà trovare applicazione anche per gli enti associativi, siano essi altre associazioni con analoghe finalità e scopi comprese quelle di insegnamento in senso ampio che aderiranno, quali associati, alla costituita associazione.
- e) Potrà svolgere attività editoriale, letteraria e musicale, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e diffusione gratuita di periodici, riviste, giornali, testi musicali, opere a carattere etno-musicali, materiale fonografico, informatico e audiovisivo.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

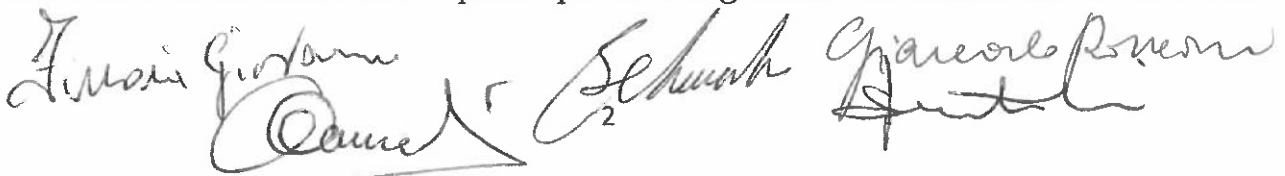
1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
Il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla Costituzione (soci fondatori) e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita.
2. L'adesione all'Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse, dovrà presentare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione, con l'osservanza delle seguenti modalità ed principali indicazioni:
 - a) nome e cognome, e/o denominazione se si tratta di associazione o Enti), luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
 - b) Dichiarare di aver preso visione e di attenersi allo Statuto sociale e dei regolamenti interni, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea oltre a partecipare alla vita associativa.
2. L'accoglimento della domanda deve essere comunicata all'interessato e iscritta nel libro degli associati
3. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda



rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
3. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro il termine stabilito dal Presidente con appropriata comunicazione dall'inizio dell'esercizio sociale. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Amari Giovanni
Quaranta

Sebastiano

Giuseppe Povero
Intini

Titolo III

Organi sociali

Art.9 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) l'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - c) Presidente
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.10 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente provvederà alla convocazione dell'Assemblea, la quale dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, email o WhatsApp almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.11 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - e) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - f) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

Firma Giovanni
Quere
Schuck
Giovanni Poretti
Futeli

4

- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
 3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.12 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

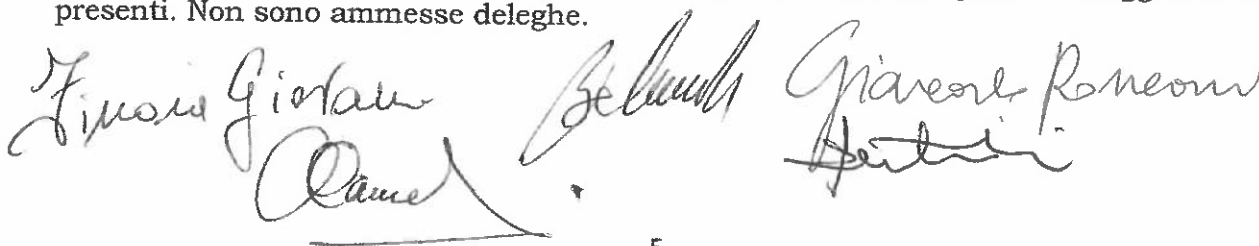
1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.13 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.14 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.



Art.15 - Competenze del Consiglio Direttivo

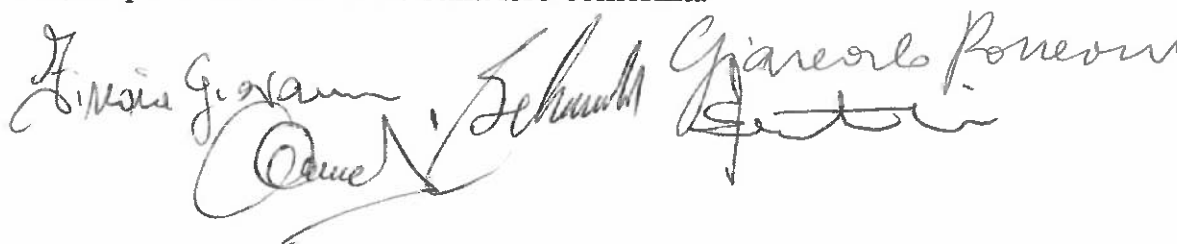
1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
3. Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione occupandosi in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.16 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.17- Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma.



Art.18 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Titolo IV

I libri sociali

Art.19 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Titolo V

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.20 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.21 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative annuali degli associati;
 - b) contributi di Privati e di Imprese, i quali potranno godere nel rispetto delle norme e delle procedure dei benefici fiscali vigenti;
 - c) contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche e per lo svolgimento convenzionato od in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali ed in conformità dei fini istituzionali;
 - d) donazioni e lasciti testamentari;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di, servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - g) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - i) corrispettivi di attività istituzionali, culturali, di attività complementari, di somministrazione di alimenti e bevande e dall'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
 - j) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Finizia Giovanni *Sebastiano* *Giuseppe Poneiro*
Quirelli *Intini*

Art.22 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VI

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VII

Disposizioni finali

Art.24 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

La presente modifica dello statuto viene sottoscritta dai membri del Consiglio Direttivo come disposto dal D.L. di cui all'art. 1 del presente atto.

Maiolati Spontini, 25 febbraio 2022

Ronconi Giancarlo

Belmonti Aldo

Finoia Giovanni

Cameli Giuliano

Buresti Lido

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI JESI

Atto reg. li 10 MAR 2022 da 372

serie-3 per € ()
ESONTE
per il DIRETTORE TERRITORIALE



PAOLA CERIONI *
* Firma su delega del Direttore Provinciale
(Danilo Mengoni)